

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

INFORMAZIONI

RACCOMANDAZIONI E PARERI

**Raccomandazione della Commissione
rivolta agli Stati membri per l'applicazione del regolamento n. 11
riguardante l'abolizione di discriminazioni in materia
di prezzi e di condizioni di trasporto, adottato in applicazione
dell'articolo 79, paragrafo 3 del Trattato**

Al fine di garantire un'applicazione per quanto possibile uniforme in tutti gli Stati membri delle disposizioni del regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni in materia di prezzi e di condizioni di trasporto, adottato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del Trattato, è necessario che siano osservate alcune regole di applicazione pratica a decorrere dal 1° luglio 1961.

Di conseguenza, i servizi della Commissione, previa consultazione degli esperti governativi, hanno elaborato alcune regole che sarebbe opportuno applicare ai trasporti che rientrano nell'ambito del regolamento.

Pur evitando, nella misura del possibile, di introdurre innovazioni, queste regole hanno lo scopo di assicurare l'esercizio di controlli efficaci e di consentire alla Commissione di individuare le discriminazioni.

Per questi motivi, la Commissione della Comunità Economica Europea, visto il Trattato istitutivo della Comunità e in particolare l'articolo 155, nonché il regolamento n. 11 e in particolare l'articolo 26, formula la raccomandazione di cui appresso.

I

La Commissione raccomanda agli Stati membri di introdurre non appena possibile le seguenti

regole nelle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di trasporti.

Articolo 1 (articolo 6 del regolamento)

1. Quando i documenti di trasporto utilizzati sino al 30 giugno 1961 non riportano tutte le indicazioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento, il vettore è tenuto, a decorrere dal 1° luglio 1961, a redigere, per ogni trasporto che ricade nell'ambito dell'articolo 6 del regolamento, un documento di trasporto che contenga almeno le indicazioni figuranti sul documento di trasporto oggetto dell'allegato alla presente raccomandazione e conforme, per quanto possibile, al modello dell'allegato stesso.

Quando un vettore modifica i documenti che egli utilizza deve renderli conformi a tale modello.

2. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento, i documenti devono essere numerati in ordine continuativo.

3. Per rendere possibile una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento,

devono essere soddisfatte — nel quadro di un sistema di registrazione e di una contabilità regolare — le seguenti condizioni :

— si devono garantire l'utilizzazione effettiva per ogni trasporto dei documenti di accompagnamento contenenti le indicazioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento e un efficace controllo di essi;

— le scritturazioni effettuate sui documenti giustificativi, sui registri e sui libri contabili devono essere messe in relazione tra loro mediante riferimenti reciproci; i documenti giustificativi devono essere classificati e conservati integralmente per almeno 2 anni.

4. Le indicazioni che devono figurare sul secondo esemplare del documento di trasporto, conformemente all'ultima frase dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento, devono essere riportate a cura del vettore senza ritardo, sia su detto secondo esemplare, sia nella contabilità del medesimo vettore.

Tuttavia, se per l'applicazione di un prezzo stabilito in base a condizioni speciali, quali ad esempio le riduzioni in funzione del tonnellaggio o connesse ad impegni di fedeltà da parte dei clienti, l'obbligo di cui al comma precedente non può essere immediatamente adempiuto, il prezzo definitivo dovrà essere riportato a cura del vettore sul secondo esemplare del documento o nella contabilità non appena eseguito il relativo conteggio.

In tal caso, da ogni documento di trasporto o dalla contabilità deve risultare chiaramente che il prezzo e gli altri elementi richiesti all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento non sono definitivi.

5. Se le norme legislative dello Stato nel quale il vettore è stabilito consentono ad una impresa di effettuare, per le proprie necessità, trasporti con veicoli da essa noleggiati, i documenti relativi a tali trasporti devono riportare, anziché il prezzo del trasporto, tutti i riferimenti utili relativi al contratto di noleggio.

Per gli altri trasporti effettuati da un'impresa per le proprie necessità, e che non soddisfino tutte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento, i documenti di trasporto devono riportare le indicazioni necessarie per stabilire che non si tratta, nella fattispecie, di trasporti professionali.

6. Per indicare, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento, i prezzi e le condizioni di tra-

sporto definitivi, il vettore può seguire il metodo indicato al paragrafo 2 o quello indicato al paragrafo 3 di tale articolo. Egli è tenuto ad applicare lo stesso metodo per almeno 12 mesi consecutivi.

Tuttavia, i due metodi possono essere utilizzati contemporaneamente ed alternativamente a condizione che la numerazione di cui al punto 2 della presente raccomandazione sia controllata da organi all'uopo incaricati e che i documenti contabili, di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento, riportino i riferimenti ai trasporti ai quali il vettore applica il metodo indicato all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento.

Articolo 2 (articolo 15 del regolamento)

La documentazione di carattere riservato destinata alla Commissione nell'ambito del regolamento deve essere contraddistinta in modo appropriato.

II

La Commissione raccomanda anche agli Stati membri di prendere le misure qui appresso indicate.

Articolo 3 (articolo 6 del regolamento)

1. Gli Stati membri prenderanno le misure atte a controllare la numerazione dei documenti di trasporto.

2. Per i vettori stabiliti in paesi terzi, gli Stati membri faranno il possibile per mettere in atto opportune misure affinché siano adempiuti gli obblighi previsti dall'articolo 6 del regolamento.

In una prima fase essi prescriveranno che detti vettori, per i trasporti all'interno della Comunità, cioè quando il luogo di partenza e quello di destinazione del prodotto trasportato sono ubicati all'interno della Comunità, dovranno inviare, alle autorità dello Stato membro nel quale si trova il luogo di scarico della merce, il secondo esemplare del documento di trasporto con gli elementi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1961

Per la Commissione

Il Vicepresidente

G. CARON

Documento di trasporto

N.

FOGLIO A

(destinato
ad accompagnare la merce)

1. Data di accettazione al trasporto delle merci :

2.	Nome	Indirizzo
Vettore		
Mittente		
Destinatario ⁽³⁾		

3. Località d'accettazione al trasporto delle merci :

4. Località prevista per la riconsegna delle merci :

5. Natura della merce	6. Peso { peso lordo ⁽¹⁾ quantità ⁽¹⁾ volume ⁽¹⁾
.....
.....
.....

7. Istradamento o distanza ⁽²⁾ :

8. Punti di transito di confine (nei trasporti internazionali) :

9. Durata del contratto ⁽¹⁾ — Contratti di noleggio ⁽¹⁾ — Termine per il trasporto ⁽¹⁾ — Tonnellaggio trasportato ⁽¹⁾ :10. Altre condizioni di trasporto ⁽¹⁾ :11. Prezzo di trasporto o nolo ⁽³⁾

Prezzo :

Abbuono :

Indicazione delle prestazioni comprese nel prezzo sopra indicato (carico, scarico, verifica del numero dei colli, stivaggio, presa o consegna a domicilio, spese di noleggio delle casse mobili, assicurazione, assegno, spese anticipate, diritti e corrispettivi doganali, ecc.). . . .

.....
Firma del mittente ⁽³⁾.....
Firma del vettore⁽¹⁾ Secondo il caso.⁽²⁾ In quanto questi elementi giustificano un prezzo di trasporto diverso da quello normalmente applicabile.⁽³⁾ A titolo facoltativo.

Documento di trasporto

 N.

 FOGLIO B
 (da conservare dal
 vettore)

1. Data di accettazione delle merci al trasporto :

2.	Nome	Indirizzo
Vettore		
Mittente		
Destinatario ⁽³⁾		

3. Località d'accettazione delle merci per il trasporto :

4. Località prevista per la riconsegna delle merci :

5. Natura della merce	6. Peso { peso lordo ⁽¹⁾ quantità ⁽¹⁾ volume ⁽¹⁾
.....
.....
.....

7. Istradamento o distanza ⁽¹⁾ :

8. Punti di transito di confine (nei trasporti internazionali) :

9. Durata del contratto ⁽¹⁾ — Contratti di noleggio ⁽¹⁾ — Termine per il trasporto ⁽¹⁾ — Tonnellaggio trasportato ⁽¹⁾ :10. Altre condizioni di trasporto ⁽¹⁾ :11. *Prezzo di trasporto o nolo*

Prezzo :

Abbuono :

Indicazione delle prestazioni comprese nel prezzo sopra indicato (carico, scarico, verifica del numero dei colli, stivaggio, presa o consegna a domicilio, spese di noleggio delle casse mobili, assicurazione, assegno, spese anticipate, diritti e corrispettivi doganali, ecc.). . . .

 Firma del mittente ⁽³⁾

 Firma del vettore ⁽³⁾
⁽¹⁾ Secondo il caso.⁽²⁾ In quanto questi elementi giustificano un prezzo di trasporto diverso da quello normalmente applicabile.⁽³⁾ A titolo facoltativo.